

COMUNE DI TIVOLI	
ARR.	15 OTT. 1975
PROT. N.	18942

SCHEMA DI CONVENZIONE

Convenzione tra il Comune di Tivoli rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Massimo Coccia ed i Signori "Immobiliare San Vito s.r.l." nella persona dell'Amministratore Sig.ra Ernesta Santini, Via C. Colombo 348, Roma, delegata dai proprietari dei terreni ubicati in comune di Tivoli, località Rampinella, Cecapesce, Colle Falco.

Premesso che i Signori, in seguito denominati "comparenti" hanno presentato al Comune di Tivoli un piano planovolumetrico da realizzarsi nei terreni di loro proprietà sopra ubicati e distinti in catasto ai fogli e numeri risultanti dalla tabella catastale riportata nella tavola n. 3 di progetto;

- che il piano planovolumetrico è redatto secondo le indicazioni del P.R.G. approvato con delibera Regione Lazio del 6/7/73 n. 956;
- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. del _____ ha approvato il progetto planovolumetrico;
- che il piano planovolumetrico risulta definitivamente approvato a norma della Legge Regionale 18/6/75 n. 74 in quanto non si configura in variante rispetto allo strumento urbanistico vigente.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Fanno parte integrante del presente atto le premesse, lo stralcio delle norme di attuazione e le planimetrie dello strumento urbanistico vigente riferito ai terreni interessati; gli allegati e le norme tecniche di esecuzione del piano planovolumetrico con l'indicazione delle destinazioni d'uso, degli indici e delle cubature.

ART. 2

I comparenti s'impegnano, in conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli:

- a) alla cessione delle aree relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria con esclusione delle strade interne e del verde privato attrezzato sportivo lasciato in proprietà e gestione al consorzio.
- b) alla realizzazione delle opere stradali, degli impianti di acqua potabile, innaffiamento, fognante, elettrico e di illuminazione stradale, come previsti nella tavola n.

Santini Ernesta 18942

- 6 del progetto planovolumetrico;
- c) alla sistemazione degli spazi di verde pubblico attrezzato, di quelli consortili attrezzati sportivi alla realizzazione di depuratore delle acque luride come previsti nella citata ^{CESSIONE} tavola n. 6;
 - d) alla successiva ^{CESSIONE} di opere ed impianti di servizio pubblico, con esclusione del verde attrezzato e sportivo consortile e di tutti gli impianti di interesse strettamente consortile per i quali il consorzio stesso si impegna alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e per i quali l'Amministrazione riterrà più opportuna la gestione da parte del consorzio.

ART. 3

Le opere di urbanizzazione primaria relative al progetto planovolumetrico sono le seguenti:

- a) Strade e parcheggi pubblici e consortili.
- b) Rete fognante e depuratore terminale.
- c) Impianto di innaffiamento.
- d) Impianto di acqua potabile.
- e) Impianto di illuminazione stradale e agli spazi di verde pubblico, rete di distribuzione di energia elettrica.
- f) Attrezzatura del verde consortile.

Tutte le opere verranno realizzate in conformità dei progetti esecutivi redatti a cura e spese dei componenti ed approvati dai competenti Uffici Comunali.

ART. 4

Per l'espletamento del controllo e collaudo delle opere di urbanizzazione i componenti si impegnano a pagare le relative spese, qualora l'Ufficio Tecnico Comunale non effettui direttamente il controllo ed il collaudo stessi.

ART. 5

I componenti cederanno al Comune le aree di urbanizzazione primarie come previsto negli articoli 2 e 3 entro il termine di anni dalla data della presente convenzione.

ART. 6

I componenti cederanno al Comune tutte le opere, impianti e manufatti come previsto negli articoli 2 e 3 che saranno consegnati entro il termine di anni dalla data della presente convenzione.

ART. 7

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e

Sordini Eusebio 49

delle opere è a carico dei comparenti fino alla data della loro consegna al Comune, e previo collaudo definitivo da parte degli Uffici Tecnici Comunali. La manutenzione è soggetta al controllo da parte del Comune, che potrà disporre l'esecuzione in danno in caso di manutenzione non eseguita.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e delle opere consortili rimane a carico del consorzio.

ART. 8

Le opere di urbanizzazione secondaria relative al planovolumetrico sono:

la organizzazione delle aree di verde attrezzato pubblico come da progetto riportato dalla tav. n. 6.

ART. 9

I comparenti assumono i seguenti impegni in ordine ai termini di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria elencate nel precedente art. 3, e secondaria nell'art. 8.

- a) L'ultimazione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria ai punti a, b, c, d, e dell'art. 3 dovrà essere fatta entro anni 5 (cinque) dalla data della presente convenzione;
- b) l'ultimazione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione secondaria previste nell'art. 8 dovrà essere fatta entro anni 7 (sette) dalla data della presente convenzione;
- c) l'ultimazione delle opere previste al punto "f" dell'art. 3 dovrà essere fatta entro anni 10 (dieci) dalla data della presente convenzione;
- d) la visita di collaudo relativa ai punti a e b sarà convocata entro 6 mesi successivi alla data di ultimazione lavori.
- e) *La costruzione delle D.U. deve comunque avvenire parallelamente alle realizzazioni delle residenze.*

ART. 10

I comparenti si impegnano a mantenere ed a potenziare l'unità paesistica e culturale dell'intero comparto ed al rimboschimento delle fasce previste dal planovolumetrico come "intensamente arborate, nonchè delle aree di verde pubblico attrezzato e verde consortile attrezzato e sportivo, nella ragione di un albero tipo che sarà prescritto dalla Amministrazione Comunale ogni 10 m³ di costruzione da realizzare.

ART. 11

I comparenti si impegnano a inserire negli atti di trasferimento, a qualsiasi titolo, ^{in tutte} ~~in tutte~~ tutte le clausole contenute nella presente convenzione, ^{e nel planovolumetrico} da riportare nella nota di trascrizione, la cui copia autentica dovrà essere in-

Scrittura Eusebio

viata al Comune a mezzo raccomandata. Le clausole dovranno essere specificatamente approvate dall'acquirente ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile.

ART. 12

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione i comparenti rilasciano al Sindaco del Comune, all'atto della stipula della presente, una fideiussione dell'importo di L. corrispondente al % delle opere a loro carico ed elencate nei precedenti art. 3 e 8.

I comparenti si obbligano ad integrare l'importo suddetto:

- a) nel caso di mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali;
- b) nel caso di maggior costo degli eventuali interventi sostitutivi ordinari o straordinari effettuati dal Comune.

ART. 13

Per tutte le contestazioni che dovessero sorgere in merito alla presente convenzione si dichiara competente il foro di Roma.

ART. 14

La presente convenzione viene trascritta integralmente nei registri immobiliari. Tutte le spese relative, e altre conseguenti ed eventuali anche in riferimento a oneri tributari, sono; a completo carico dei comparenti.

Le spese di tutti gli atti di cessione previsti dalla presente convenzione saranno a carico dei comparenti o loro successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

ART. 15

Per tutto quanto si riferisce e riferirà ai rapporti con il Comune in relazione alla presente convenzione i comparenti nominano loro unico rappresentante la Signora Ernesta Santini, domiciliata ~~in~~ per la carica in Roma, Via C. Colombo, 348.

Santini Ernesta 119